



# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## *“Don Giovanni Silvestri”*

### RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia  
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /  
28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia  
Largo San Giuseppe, 7

**Castellana Grotte (BA)**

**Cod. Fisc.: 80006570727**



## DELIBERA DEL PRESIDENTE

### N. 4

**Oggetto:** Approvazione capitolato per l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per gli Istituti E/O Case Di Riposo - Residenze Per Anziani;

Oggi, 27 aprile 2020, nella sede dell'ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dalla Statuto dell'ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all'oggetto.

#### **PREMESSO:**

**CHE** questa Amministrazione intende procedere alla stipula di idonee polizze assicurative a tutela di tutte le attività dell'Ente;

CHE con deliberazione del Presidente n. 4 del 23.04.2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione della polizza assicurativa annuale per la copertura del rischio responsabilità civile dell'ASP “Don Giovanni Silvestri”;

CHE la polizza assicurativa in essere è ormai prossima alla scadenza che si necessita di giovare delle prestazioni assicurative;

#### **TENUTO CONTO**

**CHE** l'intero territorio nazionale sta affrontando un'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento e gestione dell'emergenza come si evince dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di

emergenza relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

**CHE** l'emergenza sta incidendo particolarmente sulle RSA e sui suoi residenti e lavoratori con in conseguente aumento della valutazione del rischio da parte delle compagnie assicurative;

**CHE** a seguito dei DPCM dell'8, del 9, 10 e 11 marzo, e del 26 aprile 2020 si prevedono misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus;

**VISTA** la fase emergenziale e il carattere del servizio de quo, che non consentono interruzioni che deve essere garantito con continuità a tutela delle proprie attività e del proprio patrimonio;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, in relazione alla eccezionalità della circostanza sopra rappresentata nonché all'aumento del rischio derivante dalla diffusione del coronavirus nelle RSA, di garantire la continuità della copertura assicurativa attraverso la stipula di apposita polizza all risks property e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;

#### **CONSIDERATO** che:

in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell'Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorché senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell'Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni;

un Ente Pubblico può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell'amministratore, ma posti in essere dall'individuo con l'elemento soggettivo della colpa lieve e che quindi il beneficiario della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore o il responsabile ma l'ente stesso;

la polizza di Responsabilità civile Patrimoniale ha lo scopo di tutelare il soggetto contraente di fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell'assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore, ovvero, da una sentenza di condanna di un dipendente/amministratore a titolo di responsabilità amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti);

**DATO ATTO** che la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con l'ente e pertanto in casi di danni a terzi causano con colpa lieve ne risponde direttamente l'Ente di appartenenza a sua cura di spese, cosicché in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa per garantire l'Ente da tali eventi;

**DATO ATTO** altresì che la colpa grave è, invece da negligenza imputabile penalmente direttamente al soggetti che ha commesso il reato e ne risponde il singolo personalmente (e non il suo ente di appartenenza) e per tali casistiche la Corte dei Conti ha stabilito che tale garanzia debba essere disposta a spese dei singoli interessati;

**ATTESO** che, conformemente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, i soggetti responsabili dell'Ente provvederanno direttamente alla stipula di un contratto assicurativo individuale per la copertura della colpa grave, qualora lo ritengano opportuno, provvedendo direttamente al pagamento della relativa polizza, senza alcun onere per l'Ente;

**RITENUTO** necessario procedere alle coperture assicurative volte a tutelare l'Azienda in caso di danni a persone e beni di proprietà;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Capitolato per l'"Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per gli Istituti E/O Case Di Riposo - Residenze Per Anziani "al fine di procedere alla stipula della relativa polizza le cui coperture assicurative sono ritenute indispensabili per questa Azienda;

**RITENUTO**, altresì, di dare indirizzo al Direttore Generale di provvedere alla stipula delle polizze assicurative di cui si tratta;

**VISTO** il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del CdA n. 18 in data 29.10.2013;


**VISTO** il Decreto Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
- 2) **DI APPROVARE** il seguenti capitolato:
  - ♦ Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per gli Istituti E/O Case Di Riposo - Residenze Per Anziani (All. "A");
- 3) **DI DARE INDIRIZZO** al Direttore Generale di provvedere all'approvvigionamento nel rispetto delle procedure di legge;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa riveniente dall'adozione del presente atto troverà capienza e copertura agli appositi interventi del Bilancio di Previsione 2020;
- 5) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Il Presidente  
(Avv. Massimo Licci)  


### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ senza opposizione

Castellana Grotte, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Direttore Generale

(Dott. Davide Pignatale)

“Polizza / Capitolato”

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E  
VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

**ISTITUTI E/O CASE DI RIPOSO - RESIDENZE PER ANZIANI**

Contraente:

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DON G.NNI SILVESTRI**

**RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER  
ANZIANI – A.S.P.**

**LARGO S.GIUSEPPE N° 7 CASTELLANA GROTTA (BA)**

Effetto: ore 24 del 30/04/2020

Scadenza: ore 24 del 30/04/2021

Frazionamento annuale

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Claims Made" Il regime nel quale l'oggetto della garanzia di responsabilità civile è individuato nella Richiesta di Risarcimento del terzo danneggiato. Pertanto le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata della polizza, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Compagnia": Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

**Esercente una Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani – A.S.P. ex. I.P.A.B .**, intendendosi per tale un'azienda che eroga servizi socio assistenziali a persone anziane.

Situato in **Largo S.Giuseppe n° 7 Castellana Grotte (Ba)**, dotata di n. 37 posti letto e Volume di Attività (somma delle rette di ricovero annuali e dei contributi annui sia pubblici che privati) pari ad € 1.100.000,00

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende i rischi derivanti da:

- a) assistenza medica ed infermieristica, compresa somministrazione di farmaci;
- b) attività ginniche, motorie in genere e terapeutiche, volti a recuperare e a sostenere l'autonomia degli assistiti. ;
- c) accompagnamento degli anziani all'esterno dell'istituto per visite mediche, passeggiate ricreative e tempo libero
- d) preparazione e/o somministrazione di cibi, bevande ed alimenti in genere.
- e) svolgimento di tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e/o pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso locali, macchinari ed attrezzature.
- f) la responsabilità derivante all'Assicurato per danni causati da tutte le attività di supporto psicologico e psicoterapeutico.

Tra le "attività e/o competenze istituzionali" dell'Assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

S'intendono espressamente esclusi i danni derivanti dalle attività e/o prestazioni svolte dai medici ( sia esterni che alle dipendenze dell'Assicurato).

Si prende atto che il Contraente può affidare ad una società/cooperativa esterna i compiti di assistenza e pulizia.

## MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. A)	
Massimale per sinistro	€ 1.500.000,00
GARANZIA R.C.O./R.C.I. ( art. 13 lett. B)	
Massimale per sinistro	€ 1.500.000,00
con il limite per persona (morte o lesioni)	€ 1.500.000,00

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Compagnia non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

## **DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO**

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili con la presente polizza
- b) di non aver avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- c) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

### **Art. 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

#### **Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione**

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta a tacito rinnovo.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

Forma dell'assicurazione – Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "Claims Made", ossia a rendere indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi **non prima del 30 marzo 2017**.

In caso di Rinnovo sono altresì garantite tutte le Richieste di Risarcimento presentate durante il Periodo di Assicurazione in corso, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi:

- a) Nei Periodi di Assicurazione precedenti;
- b) Nel Periodo di Retroattività calcolato in base alla data di effetto della presente Polizza. In ogni caso il regime contrattuale che regola il fatto è quello contenuto nelle clausole della Polizza in corso al momento della denuncia del Sinistro. Alla data di scadenza della Polizza, cessa ogni obbligo della Società e, trascorsi 15 (quindici) giorni da tale data, nessun Sinistro potrà esser ad essa denunciato.

### **Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

**A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)** - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza:

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

La garanzia opera purchè l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

**B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I)** - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

**B1) *Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)***

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e sempreché ciò non derivi da comportamenti dolosi.

**B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

**Art. 14 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.

**Art. 15 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.  
Tali persone sono comunque considerate terze nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato.
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con l'Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

#### **Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto previsto all'art. "garanzia inquinamento accidentale"); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo (salvo i veicoli di terzi in parcheggio) e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni :

- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- i) direttamente riconducibili all' intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione della casa di riposo e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari dell'Assicurato;
- j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o – qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera – quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- l) derivanti dall'erogazione di prestazioni svolte dal personale medico;
- m) conseguenti al trattamento, distribuzione, conservazione o utilizzazione del sangue e dei suoi preparati e di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

#### **Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 18 - Regolazione del premio**

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza di ogni rata annua negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- Volume di Attività (somma delle rette di ricovero annuali e dei contributi annui sia pubblici che privati)
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza (vedi art. "calcolo del premio").

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei suddetti termini (comunicazione dei dati di regolazione e/o pagamento del relativo premio) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e qualsiasi altra scrittura amministrativa e/o contabile).

#### **Art. 19 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 20 - Franchigia**

L'assicurazione R.C.T. si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro.,

Restano ferme e confermate le franchigie di importo superiore previste in polizza per specifiche garanzie.

#### **Art. 21 - Validità temporale della garanzia**

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo, purchè relative a fatti accaduti **non prima del 30.03.2017**

### **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA**

#### **Art. 22 - Committenza auto**

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**Art. 23 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto commesso da altre persone - Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti commessi da:

- a) dipendenti dell'Assicurato stesso (escluso il personale medico);
  - b) altro personale non dipendente dell'Assicurato ( esclusi i medici);
  - c) dipendenti e/o soci di Associazioni di Volontariato convenzionate;
  - d) obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
  - d) borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato e/o di perfezionamento professionale;
- per l'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente.

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale delle persone di cui al precedente punto a) per danni cagionati a terzi (escluso il Contraente) in relazione all'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente .

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e semprechè sia operante la garanzia RCO/RCI, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O./R.C.I.

**Restano salve le ipotesi di surroga/rivalsa espressamente previste dalla Legge Gelli**

**Art. 24 - Estensioni diverse**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti semprechè il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l'organizzazione di gite ;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dell'Ente assicurato;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;

- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonchè i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonchè lavori di giardinaggio in genere;
- m) nella qualità di committente dei rischi suelencati.

#### **Art. 25 - Garanzia Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo.

#### **Art. 26 - Proprietà di fabbricati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta carichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonchè loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. "committenza lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008";
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

#### **Art. 27 - Danni a cose in consegna - custodia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purchè i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato".

#### **Art. 28 - Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato**

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento - anche derivante da furto e/o incendio - delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia, prestata con il limite di € 5.000,00 per ogni danneggiato, di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

#### **Art. 29 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'art. 13 lett. b) - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione, fermo comunque quanto indicato all'art. "validità temporale della garanzia"

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  - per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi e alla silicosi;
- per i casi di contagio da virus HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

#### **Art. 30 - Danni a veicoli sotto carico - scarico o in sosta**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni da furto o incendio.

#### **Art. 31 - Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale**

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una "impresa fornitrice" che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n° 196 del 24/6/97 (e successive modifiche ed integrazioni);
- b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati);

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per:

- danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);

- danni cagionati dalle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O, semprechè la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale)

#### **Art. 32 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 33 - Danni da incendio**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per danni a cose, con un massimo indennizzo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

#### **Art. 34 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere**

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza.

#### **Art. 35 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

**Art. 36 - Calcolo del premio**

Il premio di polizza, da considerarsi provvisorio/anticipato, viene calcolato in base al Volume di Attività (somma delle rette di ricovero annuali e dei contributi annui sia pubblici che privati).

Sul suddetto importo viene applicato premio annuo lordo pari ad € 1.100.000,00

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato.

**Art. 37 - Composizione della polizza**

La presente polizza è composta da n° 16 pagine di parte A, oltre il frontespizio di polizza di parte B.

Il Contraente dichiara di prendere atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

LA COMPAGNIA

CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PRECISAZIONI ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

**Si precisa che, in materia di Covid 19, non ci sono stati episodi di contagio o anche solo quarantena e che la struttura si è adeguata alla normativa.**

LA COMPAGNIA

CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli di polizza seguenti:

- Art. 3 -Pagamento dei premi
- Art. 8 -Disdetto in caso di sinistro
- Art. 11 -Foro competente
- Art. 15 -Persone non considerate terzi
- Art. 16 -Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 18 -Regolazione del premio
- Art. 20 -Franchigia
- Art. 21 -Validità temporale della garanzia
- Art. 29 -Malattie professionali

CONTRAENTE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_